

**REGOLAMENTO
CONSULTA PROVINCIALE
PERSONE CON DISABILITA'**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. ____ del 19 dicembre 2017

Premesso

che la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104, recante norme quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia delle persona con disabilità e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

Che l'Italia, con legge n°18 del 3 marzo 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009) ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008 e che i principi della Convenzione sono Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l'indipendenza delle persone

che l'articolo 3 del D.Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" riconosce la provincia quale ente locale intermedio tra comune e regione che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

che le province sono titolari di funzioni proprie e conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà, che svolgono anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

che l'art. 114 della Costituzione qualifica la provincia quale ente autonomo territoriale costitutivo della Repubblica insieme ai comuni, alle città metropolitane e alle regioni.

che l'art.118 della Costituzione definisce le funzioni amministrative di competenza delle province.

che la riforma di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56 ha delineato le province quali enti con funzioni di area vasta, che esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Considerato

che pur nell'ambito delle ridotte competenze attualmente attribuite all'ente provincia, allo stessa sono mantenute responsabilità progettuali in materia di trasporti, viabilità provinciale ed edilizia scolastica, materie che intersecano i diritti di cittadinanza dei cittadini con disabilità, con particolare riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche per migliorare l'accessibilità a servizi, edifici pubblici, scuole, strade ecc.

Al fine di favorire il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza delle persone con disabilità, si redige il seguente Regolamento:

Art. 1 ISTITUZIONE E SEDE

Al fine di favorire la piena integrazione sociale e l'esercizio dei diritti di cittadinanza delle persone disabili, la Provincia di Massa-Carrara istituisce la Consulta delle persone con disabilità, con sede nel Palazzo Ducale.

Art. 2 FINALITA'

1. La Consulta ha lo scopo di promuovere un rapporto permanente tra le Istituzioni e gli Enti presenti sul territorio ed i portatori di interesse, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.
2. La Consulta deve concretizzare la rappresentanza di tutti gli organismi e di quelle persone che, localmente, hanno un'approfondita conoscenza del mondo della disabilità, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi della Provincia di Massa-Carrara e dei Comuni, Asl e Sds (Società della Salute) che vorranno usufruirne, con l'apporto di competenze specifiche.
3. La Consulta è lo strumento di collegamento diretto fra società civile organizzata e gli organi di governo della Provincia e degli altri enti locali che vorranno usufruirne,
4. La Consulta, in particolare si propone di:
 - a) esprimere pareri, ove richiesti, sulle proposte o interventi progettuali dell'Amministrazione Provinciale e dei Comuni che vorranno avvalersene, sulle politiche ed interventi rivolti alle persone con disabilità;
 - b) sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle tematiche della solidarietà e della disabilità;
 - c) coordinare, nel rispetto delle singole autonomie associative, tutte le problematiche che ogni associazione o gruppi di associazioni, in ottemperanza alle proprie finalità statutarie, vorranno avanzare alla Provincia e agli Enti territoriali;

- d) formulare proposte ed iniziative sulle tematiche della disabilità e delle politiche da proporre alle Istituzioni locali e territoriali;
- e) realizzare un miglioramento nella qualità della comunicazione e nella reciproca informazione in ordine a problemi, servizi ed iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini disabili.

Art. 3 FUNZIONI

1. Alla Consulta sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) promuovere iniziative di conoscenza (raccolta ed analisi sui dati della disabilità, osservazione dei problemi sociali, sanitari ed ambientali) della realtà del mondo delle persone con disabilità, avvalendosi anche di organismi ed associazioni impegnate nel settore;
 - b) promuovere seminari, incontri, dibattiti sui problemi inerenti la condizione delle persone con disabilità, di concerto con la Provincia e i Comuni interessati;
 - c) fornire pareri sia autonomamente che su richiesta degli organi della Provincia. Il parere della Consulta, in particolare, è necessario per tutti gli atti di programmazione a favore delle persone con disabilità e sui progetti di competenza della Provincia.

Art. 4 COMPOSIZIONE

1. La Consulta è composta da:
 - a. Presidente della Provincia o suo delegato;
 - b. Due Consiglieri provinciali, uno di maggioranza ed uno di minoranza;
 - c. I Presidenti delle Consulte disabilità Comunali, ove costituite, o loro delegati
 - d. Rappresentanti (uno effettivo e uno supplente) delle associazioni di tutela delle persone con disabilità, che ne facciano richiesta a seguito di avviso diramato dalla Provincia.
 - e. Rappresentanti (uno effettivo e uno supplente) degli Istituti scolastici provinciali.
 - f. Rappresentanti (uno effettivo e uno supplente) degli ordini/albi degli ingegneri, architetti, geometri, avvocati e notai.
 - g. Rappresentanti (uno effettivo e uno supplente) delle associazioni di categoria di industriali, commercianti, artigiani e agricoltori.
 - h. Rappresentanti (uno effettivo e uno supplente) delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 - i. Rappresentanti (uno effettivo e uno supplente) delle associazioni di categoria dei balneari.
 - l. Rappresentante (uno effettivo e uno supplente) del Club Alpino Italiano.
2. Nella composizione della Consulta e nella costituzione degli organi, per quanto possibile, dovrà essere attuato il principio della pari opportunità di genere.
3. Non potranno far parte della Consulta soggetti che ricoprono incarichi politici o amministrativi elettivi, fatta salva la presenza obbligatoria dei soggetti di cui al comma 1 lettere a) e b).

Art. 5 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA

1. *Entro 90 giorni* dall'insediamento del Presidente della Provincia, lo stesso provvede con avviso a dare pubblicità a modalità e termini di partecipazione alla Consulta attraverso il sito istituzionale della Provincia, l'affissione di manifesti, i giornali locali ed ogni altro mezzo utile.
2. La domanda di partecipazione alla Consulta da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 4 comma 1 lettere da c) a i) , deve essere presentata nei termini indicati dall'avviso al Presidente della Provincia di Massa-Carrara.

3. La domanda delle Associazioni, presentata con l'apposito modulo, deve essere corredata dalla documentazione attestante la natura dell'associazione, gli scopi, l'effettiva presenza ed operatività nel territorio provinciale, ed i nominativi dei relativi legali rappresentanti.
4. La domanda deve contenere l'indicazione del rappresentante effettivo e del supplente.
5. Le Associazioni che presentano domanda di partecipazione successivamente all'insediamento della Consulta, possono – previa ammissione deliberata dall'organo esecutivo - assistere ai lavori della stessa.

Art. 6 INSEDIAMENTO, DURATA, RINNOVO

1. In esecuzione del presente Regolamento il Presidente della Provincia con proprio decreto insedia la Consulta.
2. La Consulta dura in carica per un tempo uguale a quello del Presidente della Provincia che la insedia.
3. L'Organo esecutivo rimane in carica sino al rinnovo della Consulta.
4. La Consulta è rinnovata entro 6 mesi dall'insediamento del Presidente della Provincia.
5. La prima seduta della Consulta è convocata dal Presidente della Provincia, entro trenta giorni dal suo insediamento. Nella prima seduta di insediamento elegge fra i membri effettivi, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei presenti, il Presidente della Consulta, il Vice Presidente e l'Organo esecutivo. Il Presidente e il Vice Presidente devono essere scelti tra i rappresentanti delle associazioni di tutela delle persone con disabilità.
6. L'Organo esecutivo è costituito da cinque componenti: il Presidente della Consulta, il Vice Presidente ed altri tre componenti di cui almeno uno individuato fra i rappresentanti delle associazioni di tutela delle persone con disabilità.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente dell'organo esecutivo individuato dall'organo stesso.

Art. 7 INCARICHI E RESPONSABILITA'

1. Il Presidente della Consulta stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, le convoca e presiede.
2. Il Presidente della Consulta rappresenta la Consulta nei suoi rapporti con l'Amministrazione Provinciale, con i Comuni interessati e con i cittadini.
3. Il Presidente della Consulta presenta annualmente, entro il mese di marzo, al Consiglio Provinciale tramite il Presidente della Provincia una relazione scritta sull'attività svolta dalla Consulta nell'anno precedente.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
5. Il Presidente della Consulta o suo delegato, se autorizzato dal Presidente della Provincia, può partecipare a missioni di carattere istituzionale, con le modalità e nei termini delle disposizioni vigenti per i Consiglieri Provinciali.

Art. 8 CONVOCAZIONE E VOTAZIONI

1. La Consulta si riunisce:
 - a) in via ordinaria almeno ogni 3 mesi;
 - b) in via straordinaria, quando l'organo esecutivo lo ritiene necessario, oppure quando lo richiede un terzo dei suoi membri effettivi, oppure quando lo richiede il Presidente della Provincia.
2. La Consulta è convocata con avviso scritto inviato per posta elettronica da far pervenire a tutti i suoi componenti, almeno cinque giorni prima della seduta, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare.
3. In caso di motivata necessità, la Consulta può essere convocata d'urgenza, con avviso dato nelle forme più opportune, purché tutti i componenti ne siano informati.
4. Alle riunioni della Consulta possono intervenire con solo diritto di parola, i Consiglieri provinciali ed ogni altro soggetto la cui audizione è ritenuta utile dal Presidente della Consulta.

6. La Consulta non può validamente deliberare in prima convocazione se non intervengono almeno la metà dei componenti della Consulta e le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
7. Nell'adunanza di seconda convocazione le decisioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei componenti della Consulta.
8. Per le forme di votazione si seguono quelle indicate dal regolamento del Consiglio provinciale.
9. I membri che risulteranno assenti senza giustificazione per più di tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti.
10. Le riunioni della Consulta sono di norma pubbliche, salvo i casi in cui in cui prevalgono esigenze di riservatezza .

Art. 9
ORGANO ESECUTIVO

1. L'organo esecutivo, costituito in conformità al comma 6 dell'art. 6 predispone gli atti da portare all'esame e/o all'approvazione della Consulta e cura l'attuazione di quanto deliberato dalla stessa, con l'ausilio di eventuali commissioni e/o gruppi di lavoro.
2. I membri dell'organo esecutivo possono essere revocati dalla maggioranza assoluta dei componenti della Consulta; in tal caso si procede ad una nuova elezione nella riunione della Consulta immediatamente successiva.

Art. 10
UFFICIO DI SUPPORTO E PREVISIONE DI SPESA

1. La Consulta utilizza per la propria attività gli spazi e le attrezzature messe a disposizione dalla Provincia. E' assistita da personale amministrativo dipendente della Provincia individuato dal Segretario generale e può avvalersi delle competenze specifiche dei vari settori.
2. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto a gettoni o indennità.

Art. 11
NORMA TRANSITORIA

Per poter procedere al primo insediamento il Presidente della Provincia, entro trenta giorni dall'esecutività del presente Regolamento:

- dirama apposito avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse a far parte della Consulta da parte dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1 lettere da c) a l).
- iscrive all'ordine del giorno del consiglio provinciale l'elezione dei due consiglieri comunali che andranno a far parte della Consulta di cui all'art. 4 comma 1 lettera b).